

NUMERO GARA 6522333

Approvvigionamento Macchine movimento terra

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Aggiornato al 15 settembre 2026

#	Quesito	Risposta
A1	In riferimento all'art. 9 GARANZIA E ASSISTENZA degli allegati tecnici, e, nello specifico, alla garanzia estesa di buon funzionamento, si chiede di confermare che la garanzia di buon funzionamento non copre: • normale usura; • danni accidentali; • urti, collisioni e ribaltamenti; • utilizzo non conforme al manuale del costruttore; • manutenzione omessa o irregolare da parte dell'acquirente/utilizzatore; • interventi di terzi non autorizzati; • danni causati da operatori della stazione appaltante o di altre imprese presenti nel cantiere.	Si conferma.
A2	Con riferimento alle tempistiche previste per gli interventi di assistenza, si rileva quanto segue: • All'art. 9 GARANZIA E ASSISTENZA è previsto che l'intervento in garanzia, per la sostituzione e/o riparazione gratuita delle parti riconosciute difettose all'origine per vizi di fabbricazione, debba essere effettuato a domicilio su tutto il territorio nazionale, con partenza del personale specializzato, munito dei necessari ricambi, entro il 10° (decimo) giorno lavorativo successivo a quello della chiamata; • All'art. 6 TEMPI DI INTERVENTO E DI RICONSEGNA dell'Allegato B – PACCHETTO MANUTENTIVO QUINQUENNALE è invece previsto che l'avvio dell'intervento di assistenza debba avvenire entro 7 (sette) giorni solari dalla data di protocollo della richiesta emessa dal reparto utilizzatore del sistema. Considerata la differente formulazione delle due disposizioni, si chiede di chiarire l'ambito di applicazione delle rispettive tempistiche e, in particolare, se il termine di 10 giorni lavorativi previsto dall'art. 9 trovi applicazione esclusivamente agli interventi effettuati in garanzia per vizi di fabbricazione, mentre il termine di 7 giorni solari previsto dall'Allegato B trovi applicazione alle altre attività di assistenza comprese nel pacchetto manutentivo quinquennale.	Si conferma che si tratta di tempistiche differenti tra assistenza in garanzia e pacchetto manutentivo: - Nel caso della garanzia (cioè difetti di fabbrica) dalla chiamata (il termine chiamata deve intendersi segnalazione formale: Pec, fax o lettera con data e protocollo) non devono passare oltre 10 giorni per l'avvio dell'intervento; - nel caso del pacchetto manutentivo l'avvio dell'attività lavorativa non deve superare i 7 giorni dalla segnalazione formale.

#	Quesito	Risposta
	Qualora, invece, il termine di 7 giorni solari previsto dall'Allegato B debba trovare applicazione anche agli interventi relativi a guasti e/o difetti coperti da garanzia, si chiede di precisare quale delle due tempistiche debba considerarsi applicabile e prevalente ai fini dell'esecuzione del servizio e dell'eventuale applicazione delle relative penali.	
A3	Si chiede inoltre di chiarire cosa debba intendersi per "avvio dell'intervento di assistenza" ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato B e, in particolare, se tale termine debba intendersi riferito alla presa in carico della richiesta e all'avvio delle attività di diagnosi/organizzazione dell'intervento, oppure all'effettivo arrivo del personale tecnico presso il luogo in cui si trova il mezzo e all'inizio delle attività sullo stesso.	Si deve intendere all'effettivo arrivo del personale tecnico presso il luogo in cui si trova il mezzo e all'inizio delle attività sullo stesso.
A4	Considerato che le due disposizioni individuano anche un diverso momento iniziale per il computo dei termini ("giorno della chiamata" nell'art. 9 e "data di protocollo della richiesta" nell'Allegato B), si chiede di precisare quale evento determini formalmente la decorrenza dei tempi contrattuali e attraverso quale modalità debba essere trasmessa e registrata la richiesta di assistenza.	Comunicazione formale (pec, fax o lettera con protocollo e data).
A5	Corsi rivolti al personale operatore Considerato che tra i mezzi oggetto della fornitura sono presenti attrezzature per la cui conduzione è prevista una specifica abilitazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, si chiede di chiarire se i due corsi rivolti al personale operatore dell'A.D. debbano essere intesi come: - corsi completi finalizzati al conseguimento della specifica abilitazione alla conduzione delle attrezzature, da svolgersi secondo quanto previsto dalla normativa vigente; oppure - corsi di formazione/familiarizzazione sulle specifiche macchine oggetto della fornitura, rivolti a personale dell'A.D. già in possesso della necessaria abilitazione alla conduzione e finalizzati all'acquisizione delle conoscenze relative all'impiego, alle caratteristiche e ai comandi specifici dei mezzi, alle operazioni di manutenzione ordinaria e alle modalità di caricamento per il trasporto, secondo quanto previsto dai relativi manuali.	Seconda ipotesi: corsi di formazione/familiarizzazione sulle specifiche macchine oggetto della fornitura, rivolti a personale dell'A.D. già in possesso della necessaria abilitazione alla conduzione e finalizzati all'acquisizione delle conoscenze relative all'impiego, alle caratteristiche e ai comandi specifici dei mezzi, alle operazioni di manutenzione ordinaria e alle modalità di caricamento per il trasporto, secondo quanto previsto dai relativi manuali.
A6	Si chiede inoltre di confermare che il riferimento contenuto nella documentazione di gara all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 debba intendersi aggiornato alla normativa attualmente vigente , con particolare riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR).	Si conferma con particolare riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR).

#	Quesito	Risposta
A7	Corso rivolto al personale manutentore Con riferimento al corso destinato al personale manutentore dell'A.D., avente come obiettivo "il conseguimento di sufficienti conoscenze per l'esecuzione della manutenzione specializzata e della riparazione di eventuali inefficienze del sistema", si chiede di specificare quale livello e tipologia di intervento manutentivo si intenda ricomprendere nell'attività formativa richiesta. Al riguardo, si evidenzia che la fornitura comprende anche il servizio di manutenzione programmata e l'estensione della garanzia sui mezzi offerti e che, in conformità alle condizioni previste dai Costruttori, gli interventi rientranti nella relativa copertura devono essere effettuati nel rispetto delle procedure e delle condizioni stabilite dai Costruttori stessi, e da personale appartenente alla rete di assistenza autorizzata, al fine di non pregiudicare la validità della garanzia. Si chiede pertanto di confermare che il corso destinato al personale manutentore dell'A.D. sia finalizzato alla conoscenza tecnica di base del mezzo, all'individuazione delle eventuali anomalie, all'esecuzione dei controlli giornalieri e delle attività consentite all'utilizzatore, nonché alla corretta interlocuzione con il servizio di assistenza tecnica, e non comporti l'autorizzazione all'esecuzione autonoma di interventi di manutenzione specializzata e/o riparazione che, durante il periodo di garanzia, siano riservati alla rete di assistenza autorizzata dal Costruttore.	Il corso è rivolto a personale meccanico qualificato. Lo scopo è di fornire le adeguate informazioni per la ricerca di guasti e piccole riparazioni. Gli operatori opereranno alla fine del pacchetto manutentivo o in caso di emergenza nell'impiego dei mezzi fuori dai confini nazionali in zone disagiate.
A8	Attestazione finale Si chiede infine di chiarire la natura dell'"attestato di abilitazione" previsto al termine dei corsi e, in particolare, di confermare che, con riferimento al corso destinato al personale manutentore, l'attestazione sia finalizzata a documentare la partecipazione al corso e il superamento della relativa verifica di apprendimento, senza comportare il riconoscimento della qualifica di tecnico autorizzato dal Costruttore né l'abilitazione all'esecuzione degli interventi riservati alla relativa rete di assistenza.	Si conferma che l'attestazione sia finalizzata a documentare la partecipazione al corso e il superamento della relativa verifica di apprendimento, senza comportare il riconoscimento della qualifica di tecnico autorizzato dal Costruttore né l'abilitazione all'esecuzione degli interventi riservati alla relativa rete di assistenza.
A9	Articolazione dei corsi in relazione alle diverse tipologie di attrezzature Considerato che la fornitura comprende differenti tipologie di macchine movimento terra soggette a specifica abilitazione alla conduzione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e della normativa vigente, si chiede di chiarire come debbano essere articolati i due corsi di formazione rivolti al personale operatore dell'A.D., ciascuno strutturato per almeno 10 frequentatori. In particolare, si chiede di specificare se ciascuno dei due corsi debba comprendere la formazione/familiarizzazione relativa a tutte le tipologie di attrezzature oggetto della fornitura, con conseguente partecipazione di ciascun frequentatore alla formazione relativa a tutte le tipologie di mezzi, oppure se i corsi possano essere articolati e differenziati in funzione delle diverse tipologie di attrezzature e delle effettive mansioni dei frequentatori. Qualora i corsi richiesti siano finalizzati anche al conseguimento delle specifiche abilitazioni alla conduzione, si chiede inoltre di precisare se tutti i 20 operatori complessivamente previsti debbano conseguire l'abilitazione per ciascuna tipologia di	I corsi sono riferiti per singola tipologia di macchina. Il personale frequentatore potrà essere diverso per ogni tipo di macchina e i corsi potranno essere svolti in tempi diversi con tempi e modalità che verranno concordati volta per volta. In pratica dovranno essere svolti in totale 6 corsi. (Ogni corso dovrà trattare tutte le attrezzature oggetto della fornitura).

#	Quesito	Risposta
	attrezzatura oggetto della fornitura, oppure se sia prevista una ripartizione degli operatori tra le diverse tipologie di macchine. Si chiede infine di specificare se, nel caso di operatori già in possesso della pertinente abilitazione prevista dalla normativa vigente, per gli stessi sia richiesta esclusivamente la formazione/familiarizzazione sulle caratteristiche, sui comandi e sulle modalità di utilizzo degli specifici modelli forniti.	
A10	Con riferimento all'Allegato B PACCHETTO MANUTENTIVO QUINQUENNALE degli allegati tecnici, secondo cui nel pacchetto manutentivo devono intendersi comprese le "revisioni periodiche obbligatorie e prescritte dalle norme in vigore per tale tipo di sistema, con il rilascio contestuale della relativa certificazione" e secondo cui le "Revisioni periodiche hanno lo scopo di garantire la sicurezza del sistema e il rispetto delle normative vigenti nel settore di riferimento e dovranno includere il rilascio contestuale della relativa certificazione avente validità legale nazionale", si chiede di chiarire puntualmente quali attività debbano intendersi ricomprese nella suddetta prestazione. In particolare, al fine di consentire all'operatore economico di individuare correttamente le prestazioni e i relativi oneri da ricomprendere nell'offerta, si chiede di specificare: • quali revisioni/verifiche periodiche siano richieste per ciascuna tipologia di mezzo oggetto della fornitura; • quale disposizione normativa prescriva ciascuna delle revisioni/verifiche indicate; • quale sia la relativa periodicità e, conseguentemente, quante revisioni/verifiche debbano essere considerate nell'offerta per ciascun mezzo nell'intero periodo di durata del servizio manutentivo; • da quale momento debba decorrere la periodicità della revisione/verifica (ad esempio dalla data di messa in servizio, consegna, immatricolazione o altra decorrenza prevista dalla normativa applicabile); • quale sia il soggetto titolato per legge all'esecuzione della revisione/verifica; • quale specifico certificato, verbale o attestazione avente validità legale nazionale debba essere rilasciato a seguito della stessa. Si chiede inoltre di chiarire se nella suddetta previsione debbano intendersi ricomprese anche le eventuali verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro previste dall'art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 e dall'Allegato VII, ove applicabili in funzione delle caratteristiche, della configurazione e della destinazione d'uso dei mezzi, nonché eventuali ulteriori verifiche o revisioni obbligatorie previste ai fini della loro circolazione o utilizzazione. Qualora siano ricomprese verifiche di legge da effettuarsi presso Enti pubblici e/o soggetti abilitati, si chiede altresì di precisare se debbano essere posti a carico dell'aggiudicatario anche i relativi adempimenti amministrativi, richieste di verifica, tariffe e oneri dovuti agli Enti o ai soggetti incaricati, ovvero se tali attività e costi rimangano in capo all'A.D.	Si conferma che l'Operatore economico dovrà provvedere a tutte le revisioni periodiche obbligatorie e prescritte dalle norme in vigore per tale tipo di sistema, con il rilascio contestuale della relativa certificazione. La conoscenza delle diverse tipologie di certificazioni/revisioni deve essere un <i>know how</i> della società che fornisce le macchine e che dovrà comunicare all'amministrazione nel manuale di uso e manutenzione o in documentazione dedicata fornendo tutte le attività necessarie per legge per l'utilizzo e l'impiego dei mezzi in sicurezza e in linea con la normativa vigente. Si conferma che le revisioni periodiche costituiscano attività distinte dalla manutenzione programmata prevista dal Costruttore, eseguita secondo gli intervalli e le prescrizioni contenuti nei manuali d'uso e manutenzione dei mezzi.

#	Quesito	Risposta
	Si chiede infine di confermare che le suddette "revisioni periodiche" costituiscano attività distinte dalla manutenzione programmata prevista dal Costruttore, eseguita secondo gli intervalli e le prescrizioni contenuti nei manuali d'uso e manutenzione dei mezzi.	
A11	Con riferimento all'art. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO dell'Allegato B, si richiedono i seguenti chiarimenti in merito alle modalità di esecuzione del servizio manutentivo in caso di impiego dei mezzi all'estero e alla durata del pacchetto manutentivo. 1. Impiego del mezzo all'estero, sospensione del servizio e validità dell'estensione di garanzia La documentazione di gara prevede che, in caso di spedizione del sistema all'estero per un periodo superiore a 6 mesi, la validità del servizio venga sospesa dalla data della relativa comunicazione e che il Contraente conservi l'obbligo di consegnare, a proprie spese presso un punto di raccolta nazionale concordato con l'A.D., i ricambi originali, gli oli e i liquidi necessari all'effettuazione delle manutenzioni previste dal Piano di Manutenzione, affinché le stesse possano essere eseguite direttamente dal personale dell'A.D. inviato in missione all'estero. Al riguardo, si evidenzia che l'estensione della garanzia del Costruttore, ricompresa nella fornitura, ha una durata prestabilita decorrente dalla consegna del mezzo, entro il limite temporale e/o di ore di funzionamento previsto, e non contempla la possibilità di sospensione del relativo periodo di validità né il conseguente differimento della data di scadenza. Si chiede pertanto di chiarire come debba essere coordinata la prevista "sospensione" del servizio manutentivo con la durata e le condizioni di validità dell'estensione della garanzia del Costruttore, considerato che il periodo di garanzia continua a decorrere anche durante la permanenza del mezzo all'estero. Si evidenzia, inoltre, che le condizioni previste dal Costruttore per il mantenimento della copertura possono richiedere che le manutenzioni siano effettuate nel rispetto delle procedure dallo stesso stabilite e da personale appartenente alla relativa rete di assistenza autorizzata. Si chiede pertanto di chiarire come debbano essere gestite le manutenzioni preventive che, secondo la previsione di gara, verrebbero eseguite direttamente dal personale dell'A.D. durante la permanenza del mezzo all'estero, qualora tale modalità di intervento non risulti compatibile con le condizioni previste dal Costruttore per il mantenimento dell'estensione della garanzia. Si chiede altresì di confermare che l'eventuale esecuzione autonoma delle manutenzioni da parte del personale dell'A.D., effettuata in applicazione della suddetta previsione del Capitolato, non possa determinare responsabilità a carico del Contraente in relazione all'eventuale mancato riconoscimento della garanzia da parte del Costruttore, qualora lo stesso sia conseguenza di modalità di manutenzione non conformi alle condizioni previste per il mantenimento della relativa copertura.	L'argomento si riferisce alla sospensione del pacchetto manutentivo e non alla garanzia. Per sospensione si deve intendere che in caso di impiego all'estero della macchina la ditta non è obbligata a fornire assistenza fuori i confini nazionali, in tale circostanza dovranno essere forniti a cura e spese della stessa i ricambi necessari per effettuare gli interventi manutentivi previsti dal piano manutentivo riportati nel libretto uso e manutenzione. Per quanto riguarda la garanzia, la richiesta è che questa permanga valida anche nel caso di interventi manutentivi fatti da personale dell'A.D. abilitato con il corso di formazione. Nel caso la casa Madre non riconosca la garanzia, la copertura dovrà comunque essere garantita dalla società fornitrice della macchina. Per quanto riguarda la sospensione questa non incide sulla durata del periodo di assistenza la cui durata ha inizio con la consegna della macchina presso il deposito militare di Peschiera del Garda a valle dell'esito positivo del collaudo.

#	Quesito	Risposta
	Si chiede infine di precisare cosa debba intendersi per “sospensione della validità del servizio” e, in particolare, se tale sospensione riguardi esclusivamente l'esecuzione delle prestazioni manutentive da parte del Contraente durante la permanenza del mezzo all'estero, senza determinare alcun prolungamento della durata temporale del servizio oltre il termine massimo contrattualmente previsto.	
A12	La medesima disposizione prevede inoltre che, in caso di mancato o parziale utilizzo del servizio entro il termine di durata dello stesso, specificando tra parentesi “ovvero non raggiungimento del limite massimo di 3.000 ore di funzionamento nei primi tre anni”, il Contraente debba consegnare tutti i materiali necessari per eseguire i successivi interventi di manutenzione prestabiliti dal Piano di Manutenzione del Costruttore fino al raggiungimento delle 3.000 ore di utilizzo. Considerato che nella documentazione di gara viene indicato un utilizzo stimato dei mezzi pari a circa 600 ore/anno e che il pacchetto manutentivo è previsto per una durata di 5 anni/3.000 ore, si chiede di chiarire il significato del riferimento al “non raggiungimento del limite massimo di 3.000 ore di funzionamento nei primi tre anni”, in quanto tale previsione non appare coerente con il monte ore annuo stimato, che determinerebbe il raggiungimento delle 3.000 ore nell'arco dei cinque anni. Si chiede pertanto di confermare se il riferimento ai “primi tre anni” costituisca un refuso e debba intendersi riferito all'intero periodo quinquennale di validità del servizio. Si chiede inoltre di confermare se, qualora alla scadenza dei 5 anni il mezzo non abbia raggiunto le 3.000 ore di funzionamento, il Contraente sia comunque tenuto a fornire, senza ulteriori oneri per l'A.D., tutti i ricambi originali, oli e liquidi relativi agli interventi manutentivi compresi tra le ore effettivamente raggiunte alla scadenza del quinquennio e le 3.000 ore, anche qualora tali manutenzioni vengano materialmente eseguite successivamente alla scadenza temporale del servizio. In caso affermativo, si chiede di precisare se tale obbligo riguardi esclusivamente la fornitura dei materiali previsti dal Piano di Manutenzione del Costruttore, con esclusione della manodopera e di ogni ulteriore prestazione di assistenza successiva alla scadenza del servizio quinquennale.	Verrà emanato errata corrige che eliminerà il punto 10 dell'articolo 4 “Descrizione del servizio”.
B1	Alloggiamento per arma individuale Con riferimento alla richiesta di un «alloggiamento per arma individuale», si chiede di specificare la tipologia dell'arma da alloggiare e le caratteristiche dell'eventuale sistema di chiusura e protezione, al fine di dimensionare correttamente il relativo supporto e verificarne la compatibilità con gli spazi disponibili all'interno della cabina.	Si dovranno prendere a riferimento le armi individuali che tipicamente vengono utilizzate dall'Esercito Italiano (Beretta AR 70/90, Beretta ARX 160, Beretta NARP), tutte di lunghezza massima inferiore a 1 metro. Ulteriori eventuali elementi di dettaglio verranno forniti all'aggiudicatario.
J2	Alloggiamento per arma individuale Si chiede inoltre di specificare cosa debba intendersi per “alloggiamento per arma individuale”. In particolare, si chiede di precisare se tale requisito debba essere inteso come un semplice vano/portaoggetti oppure se	Il sistema di chiusura e protezione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

#	Quesito	Risposta
	debba possedere specifiche caratteristiche tecniche e funzionali.	-una base metallica di appoggio, con rialzi ai lati, di larghezza sufficiente a contenere il calcio del fucile più grande attualmente in dotazione (i rialzi laterali dovranno avere un'altezza compresa tra i 5 e i 10 cm). La parte interna della base deve essere interamente rivestita (sotto e ai lati) in gomma dura; -un gancio a forma di morsa posizionato superiormente alla base che possa essere regolato in altezza, al fine di adattarsi a fucili di diversa lunghezza. La parte interna della morsa, che deve agganciare il manicotto (o paramano) del fucile, dovrà essere internamente rivestita con materiale idoneo e resistente alle alte temperature. Tale materiale ha lo scopo di non far scivolare il manicotto del fucile e al tempo stesso di non rovinarlo o rigarlo con le vibrazioni del veicolo. La morsa dovrà, altresì, essere regolabile nella sua larghezza, in modo da potersi adattare a manicotti di diverse dimensioni. Verrà emanato errata corrige.
B2	Con riferimento alla trasportabilità sui rimorchi ADAMOLI R3A30, OMAR-PRATO 33R393 e ACERBI-ARIS 32R1SP, si chiede di descrivere le caratteristiche richieste affinché il sistema di ancoraggio della macchina possa essere considerato idoneo.	Per sistema di ancoraggio si intende solo la predisposizione del macchinario per l'ancoraggio e non la fornitura di kit di ancoraggio come fasce o catene.
B3	Con riferimento alla trasportabilità per via ferroviaria su carro pianale, si chiede di descrivere le caratteristiche richieste affinché il sistema di ancoraggio della macchina possa essere considerato idoneo e di fornire, se disponibili, le relative istruzioni di fissaggio.	
B4	Mini escavatore Con riferimento al paragrafo 4.c, nel quale la larghezza minima della lama dozer risulta indicata come «16005 mm», si chiede di confermare che tale indicazione costituisca un refuso e che il valore corretto sia pari a 1.600 mm.	Si tratta di un refuso. Il dato corretto è 1.600mm. La lama dovrà in ogni caso essere non superiore alla larghezza massima della macchina. Seguirà un'errata corrige relativa alle condizioni tecniche.
C1	Midi Escavatori <u>Punto 3.a (Cabina) pannello elettronico touch screen con diagnostica.</u> Si chiede di confermare la possibilità di proporre, quale soluzione funzionalmente equivalente, un pannello elettronico dotato delle medesime funzioni di visualizzazione, monitoraggio e diagnostica, ma comandato mediante pulsantiera fisica. Tale soluzione risulta particolarmente adatta all'impiego operativo della macchina, in quanto consente l'utilizzo anche indossando guanti e altri DPI, permette di individuare e azionare i comandi con minore necessità di distogliere lo sguardo dall'area di lavoro e garantisce una maggiore affidabilità e durata nel tempo in presenza di polvere, sporco e utilizzo con mani	Si conferma quanto riportato nelle condizioni tecniche.

#	Quesito	Risposta
	non perfettamente pulite. Si chiede pertanto di confermare che un pannello diagnostico con comandi fisici, purché dotato di tutte le funzioni richieste, possa essere considerato conforme al requisito.	
C2	Midi Escavatori <u>Punto 3.c (Dati Prestazionali) Brandeggio braccio scavo, angolo 70°/60° sia a destra sia a sinistra:</u> la macchina che vorremmo offrire dichiara brandeggio massimo 65°/55° anche con tolleranza -5%, i limiti sarebbero 66,5°/57. Chiediamo tolleranza su questo parametro e di accettare la nostra minima divergenza.	Si conferma quanto riportato nelle condizioni tecniche. I parametri prestazionali inferiori non rientranti nella tolleranza del 5% non sono accettabili. Per il brandeggio vedasi la risposta ai quesiti F2/I3.
C3	Midi Escavatori <u>Punto 3.c (Dati Prestazionali) forza di strappo al bilanciere ISO 6015: non inferiore a 3700 daN:</u> La macchina che vorremmo offrire ha forza di strappo al bilanciere pari a 3450 daN (Con tolleranza generale del -5% il limite è 3515,00) daN Chiediamo tolleranza su questo parametro e di accettare la nostra minima divergenza.	
C4	Midi Escavatori <u>Punto 3.c (Dati Prestazionali) forza di trazione non inferiore a 7800 daN</u> La macchina che vorremmo offrire ha forza di trazione pari a 6520,00 daN. Con tolleranza generale del -5% il limite diventa 7.410,00. Chiediamo tolleranza su questo parametro e di accettare la nostra minima divergenza.	
C5	Midi Escavatori <u>Punto 5.d N.1 lama standard di larghezza non inferiore a 23007 mm e altezza non inferiore a 400 mm,</u> che assicuri una profondità di scavo non inferiore a 400 mm e un sollevamento da terra non inferiore a 400 mm: Il Capitolato riporta letteralmente 23007 mm, valore incongruo. Chiediamo conferma che 23007 mm sia un refuso e quale sia la larghezza corretta.	Si tratta di un refuso. Il dato corretto è 2.300mm. La lama dovrà in ogni caso essere non superiore alla larghezza massima della macchina. Seguirà un'errata corregge relativa alle condizioni tecniche
C6	Mini Escavatori cingolati <u>Punto 3.a (Cabina) "griglia di protezione anteriore e superiore".</u> La macchina che vorremmo offrire presenta la griglia frontale ma non la griglia superiore: La cabina è dotata di protezione superiore integrata OPG Top Guard di Livello I, certificata secondo la norma ISO 10262. Non risulta pertanto necessaria l'installazione di un'ulteriore protezione esterna. La medesima struttura è inoltre certificata ROPS e TOPS.	Sarà ritenuta accettabile anche la soluzione proposta. Verrà rilasciato un errato corregge.
C7	Mini Escavatori cingolati <u>Punto 3.a (Cabina) Pannello elettronico Touch screen con funzioni di diagnostica.</u> La macchina che vorremmo offrire dispone di un monitor LCD multifunzione con dati macchina, ma senza touchscreen. Vi chiediamo di accettare la nostra soluzione equivalente.	Si conferma quanto riportato nelle condizioni tecniche.
C8	Mini Escavatori cingolati <u>Punto 3.c (Dati prestazionali) forza di strappo alla benna: non inferiore a 3000 daN.</u> La macchina che vorremmo offrire ha forza	

#	Quesito	Risposta
	di strappo alla benna pari a 2720,00 daN. Con tolleranza generale del -5% il limite è 2850,00 daN. Chiediamo tolleranza su questo parametro e di accettare la nostra minima divergenza.	
C9	Mini Escavatori cingolati Punto 3.c (Dati Prestazionali) forza di trazione non inferiore a 3400 daN. La macchina che vorremmo offrire presenza forza di trazione pari a 2700,00 daN. Anche applicando la tolleranza generale del -5%, il limite sarebbe 3.230 daN. Chiediamo tolleranza su questo parametro e di accettare la nostra minima divergenza.	
C10	Mini Pala Cingolata Punto 3.a (Cabina) "griglia anteriore conforme alle normative di sicurezza in vigore". In luogo della griglia frontale, la macchina che vorremmo offrire è dotata una protezione in policarbonato dello spessore di 12 mm, disponibile sia con porta Ideal Access sia con porta a battente. Tale soluzione assicura un livello di sicurezza equivalente, offrendo al contempo una migliore visibilità all'operatore.	Si conferma quanto riportato nelle condizioni tecniche.
C11	Mini Pala Cingolata Punto 3.a (Cabina) pannello elettronico touch screen con diagnostica. La macchina che vorremmo offrire dispone di display diagnostico con comandi fisici, senza touchscreen. Vi chiediamo di accettare la nostra soluzione equivalente.	
D1	Al fine di favorire il più ampio favor participationis alla procedura, a mente della caratteristica di lotto unico della stessa e nell'alveo del principio di equivalenza funzionale delle soluzioni proposte, si sottopongono alla Spett.le Stazione Appaltante le seguenti richieste di chiarimento: Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura per le minipale cingolate: - Si chiede di confermare la possibilità di offrire in gara un mezzo rientrante nel segmento richiesto, ma dotato di altezza cabina non superiore a 2,38m; - Si chiede di confermare la possibilità di offrire in gara un mezzo con peso operativo superiore a quello richiesto, ma comunque inferiore a 5440 kg; - Si chiede di confermare la possibilità di offrire in gara un mezzo dotato di impianto ausiliario con portata massima pari a 240 bar; Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura per i midi escavatori cingolati: - Si chiede di derogare la misura richiesta in merito alla lunghezza macchina compreso braccio, volendo accettare un mezzo con sbraccio massimo pari a 7,4 m; Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura per i mini escavatori cingolati:	Si confermano i requisiti prescritti nelle Condizioni Tecniche.

#	Quesito	Risposta
	- Si chiede di confermare la possibilità di offrire in gara un mezzo di larghezza superiore a quella indicata, ma non superiore a 1,75 m; - Si chiede di confermare la possibilità di offrire in gara un mezzo dotato di forza di strappo alla vendita pari a 27,1 kN; - Si chiede di confermare la possibilità di offrire in gara un mezzo con pendenza superabile massima pari a 25°.	
E1	Midi Escavatori Con riferimento alla procedura in oggetto e in particolare alle prescrizioni tecniche di cui al punto "g. Capacità di sollevamento", si formulano i seguenti rilievi e la conseguente richiesta di chiarimento: • Il capitolato tecnico prevede, per il sistema in fornitura, una capacità di sollevamento frontale a un'apertura del braccio di 3 metri dal centro di rotazione non inferiore a 3.500 kg (con lama abbassata) e non inferiore a 3.000 kg (con lama sollevata), nonché un sollevamento laterale non inferiore a 2.000 kg alla medesima distanza. Rileviamo una criticità e incongruità tecnica, perché, secondo noi, tali parametri prestazionali, se incrociati con i limiti dimensionali e con il peso operativo richiesto al punto "b" del medesimo capitolato (compreso tra 8.500 e 10.000 kg), risultano fisicamente e cinematicamente incompatibili con le tabelle di carico (conformi alla normativa internazionale ISO 10567) di qualsiasi midi-escavatore compatto appartenente alla stessa classe di peso. Prestazioni di sollevamento pari a 3,5 tonnellate a 3 metri di sbraccio sono tipiche ed esclusivo appannaggio di escavatori di categoria superiore (13-14 tonnellate) oppure di macchine con sbalzo posteriore elevato (NON girusagoma), che esistono ancora sul mercato, ma piuttosto datate come tecnologia. L'imposizione di tale soglia su una macchina da 9 tonnellate esclude di fatto la quasi totalità dei costruttori presenti sul mercato con questa tipologia di macchina. • Il midiescavatore che intendiamo offrire è una macchina "Girusagoma" moderna da 8,5 ton. • Si chiede di voler confermare se i valori di sollevamento di cui al punto "g" siano refusi da adeguare ai limiti fisici e strutturali dei mezzi rientranti nella classe di peso 8.500 - 10.000 kg, oppure di specificare quali siano i parametri minimi effettivi accettati senza incorre a esclusione in sede di disamina tecnica sulla base degli standard attuali dei costruttori.	Verrà emanato errata corrige per modificare il requisito di sollevamento frontale a 3.000kg e per eliminare il requisito con "lama abbassata".
F1	MINI ESCAVATORE CINGOLATO -punto 4 DOTAZIONE A CORREDO E ACCESSORI Lettera C) viene richiesta una lama dozer frontale idraulica "angolabile" per reinterro. Riteniamo che si tratti di un refuso, in quanto tutte le case costruttrici primarie che producono mini escavatori, la "lama angolabile" non è ritenuta idonea, in quanto le operazioni di reinterro si possono effettuare solamente con la lama fissa alzabile/abbassabile, che spinge esattamente nella direzione di marcia superando la larghezza del carro. Come esempio calzante della giusta operatività di un escavatore dotato di lama frontale, vedasi il MIDI che prevede lama dozer di reinterro "fissa" in quanto questo è l'uso corretto.	Si procederà con un errata corrige eliminando la parola "angolabile".

#	Quesito	Risposta
F2	MIDI ESCAVATORE CINGOLATO - punto 3, CARATTERISTICHE TECNICHE Lettera C) dati prestazionali - brandeggio braccio scavo viene richiesto: "angolo 70°/60° sai a destra sia a sinistra". In merito si intende precisare un aspetto tecnico proprio di tutte le case costruttrici primarie; il corretto utilizzo non è che si ottiene più gradi a destra o a sinistra e viceversa, bensì con la sommatoria delle angolazioni = 130°. Si richiede pertanto che il requisito da rispettare si evinca dalla somma (dato soggetto a tolleranza).	Si procederà con un errata corrige. Verrà richiesto un angolo non inferiore a 40° per lato con un brandeggio totale non inferiore a 120°. Verrà emanato errata corrige.
I3	CT Midi escavatore - brandeggio del braccio Si chiede di valutare e confermare l'ammissibilità di angoli di brandeggio di almeno 50°, tenuto conto della tolleranza prevista, qualora la diversa cinematica garantisca prestazioni operative equivalenti, in applicazione dei principi di equivalenza, proporzionalità e favor participationis.	
G1	Si richiede chiarimento in merito al seguente paragrafo del "Disciplinare di gara" c) Nel caso in cui l'Operatore Economico sia un Concessionario/Rivenditore, lo stesso dovrà presentare la seguente documentazione: - la certificazione ISO di cui al precedente punto in possesso del Costruttore (c.d. Casa Madre); - una dichiarazione con la quale la Casa Madre lo autorizza a partecipare alla procedura di gara e, contestualmente, si impegna ad onorare sotto la propria responsabilità l'eventuale contratto che ne scaturirà. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta su carta intestata della Casa Madre e firmata dal legale rappresentante (comprova). La ns Azienda intende offrire , per la gara del skeep cingolato un MARCHIO (a)diverso da quello che intende offrire per le altre 2 tipologie (mini e midi escavatori) a MARCHIO (b). Essendo una gara a lotto UNICO, quindi il COSTRUTTORE (a) non può impegnare l'Azienda per la TOTALITA' del Contratto che eventualmente ne scaturirà. Si richiede è accettabile una qualche formula di GARANZIA PARZIALE, limitata alla fornitura del MARCHIO (a) , magari legata all'importo di sua competenza.	Si chiarisce che, nel caso in cui l'Operatore Economico intenda offrire, nell'ambito del medesimo lotto, prodotti appartenenti a marchi diversi e riconducibili a differenti Case Madri, la documentazione di cui al paragrafo c) del Disciplinare di gara potrà essere prodotta separatamente per ciascun Costruttore. In tal caso, ciascuna Casa Madre dovrà: • produrre la certificazione ISO richiesta dal Disciplinare; • autorizzare l'Operatore Economico alla partecipazione alla procedura con riferimento ai prodotti di propria produzione; • impegnarsi, sotto la propria responsabilità, ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali riferite ai prodotti di propria competenza, qualora l'Operatore Economico risulti aggiudicatario. Resta fermo che l'Operatore Economico aggiudicatario sarà l'unico soggetto contrattualmente responsabile nei confronti dell'Amministrazione per la corretta e completa esecuzione dell'intera fornitura relativa al lotto unico. Pertanto, è ammessa la produzione di dichiarazioni distinte da parte delle diverse Case Madri, ciascuna limitatamente alla quota di fornitura e ai prodotti di propria competenza.

#	Quesito	Risposta
H1	SKEED TRACK CINGOLATO Con riferimento al punto 3. Comma f) – Impianto idraulico, si richiede la possibilità di offrire uno skeed cingolato con le seguenti caratteristiche idrauliche: - POMPA PRINCIPALE A CILINDRATA VARIABILE - PORTATA 94 LT/MIN A 280 BAR DI PRESSIONE - POMPA AUSILIARIA X HIGH FLOW – PORTATA 150 LT/MIN A 240 BAR DI PRESSIONE. La potenza del motore termico è di 75 Kw, quindi, La potenza idraulica teorica erogata dalla pompa AUSILIARIA è di 60 kW. Il calcolo si ottiene applicando la formula standard per la potenza idraulica: Dove: • = Potenza idraulica (kW) • = Portata (150 l/min) • = Pressione (240 bar) • 600 = Fattore fisso di conversione Calcolo esteso: 1. Si moltiplica la portata per la pressione: 2. Si divide il risultato per il fattore di conversione: kW. La potenza idraulica netta (resa), con un rendimento globale (volumetrico e meccanico) che solitamente si attesta intorno all'85% (0,85), si ottiene applicando la formula del rendimento: . La potenza del motore termico installato sulla macchina proposta è di 75 Kw. Detto ciò, la potenza Idraulica, espressa in Kw, sull'impianto HIGH FLOW risulta essere superiore alla potenza motore minima di 65 Kw. richiesta dal Capitolato.	Si conferma quanto indicato nelle condizioni tecniche.
H2	MIDI ESCAVATORE DA 85><100 Q.LI Con riferimento al punto 3. F) del CT , che recita f. Impianto idraulico: - dotato di n.2 pompe principali a portata variabile di portata maggiore di 160 l/min con pressione idraulica minima di 270 bar; - 1° circuito ausiliario: composto da n.1 pompa con portata non inferiore a 100 l/min e pressione minima 200 bar; - 2° circuito ausiliario: composto da n.1 pompa con portata non inferiore a 60 l/min e pressione minima 200 bar.	Sarà ritenuta accettabile anche la soluzione proposta. Verrà rilasciato un errato corregge.

#	Quesito	Risposta
	L'escavatore che intendiamo offrire ha le seguenti caratteristiche : 1) Una pompa idraulica è del tipo a "doppio corpo" a portata variabile, con 2 (due) mandate idrauliche al distributore, quindi "di fatto" 2 pompe coassiali racchiuse nello stesso corpo unico, con somma delle due portate idrauliche dichiarata per totali 160 Lt/min a 270 Bar di pressione, caratteristiche perfettamente aderenti al CT. Si richiede se tale soluzione è accettabile ai fini del collaudo finale.	
I1	Percentuale tolleranza Si chiede di confermare che, considerata la specificità dei diversi ambiti tecnologici interessati dalla fornitura, la tolleranza prevista possa essere elevata al $\pm 10\%$ rispetto ai valori di riferimento, a parità di prestazioni garantite, in applicazione dei principi di equivalenza, proporzionalità, concorrenza e favor participationis.	Si conferma quanto indicato nelle condizioni tecniche
I2	CT Mini escavatore - parte I par. 3 let. f - architettura impianto idraulico Si chiede di confermare l'ammissibilità di una soluzione prestazionalmente superiore, costituita da un'unica pompa a portata variabile da 103 l/min e 260 bar, abbinata a un distributore elettronico Load Sensing in grado di gestire l'impianto principale e tutte le utenze ausiliarie. La richiesta è formulata in applicazione dei principi di equivalenza, proporzionalità e concorrenza.	Sarà ritenuta accettabile anche la soluzione proposta. Verrà rilasciato un errato corregge.
I4	CT Midi escavatore - Parte I par. 3 let. c - Impianto idraulico Qualora il requisito sia riferito a ciascuna pompa, due pompe da 160 l/min a 270 bar sviluppano una potenza idraulica teorica complessiva di circa 144 kW, incompatibile con la potenza motore richiesta di 50 kW. concorrenza.	Il requisito "portata maggiore di 160 l/min con pressione idraulica minima di 270 bar" è relativo alla portata complessiva delle due pompe.
I5	CT Midi escavatore - Parte I par. 3 let. c - Impianto idraulico Si chiede di confermare l'ammissibilità di un'unica pompa da 160 l/min e 270 bar, abbinata a un distributore elettronico Load Sensing con Power Sharing, purché garantisca tutte le prestazioni richieste, in applicazione dei principi di equivalenza, proporzionalità e	Sarà ritenuta accettabile anche la soluzione proposta. Verrà rilasciato un errato corregge.
I6	Disciplinare di gara - art 7 avvalimento Si chiede di confermare che l'avvalimento per il requisito 6.3 lett. a (forniture analoghe) sia ammesso senza l'obbligo per l'impresa ausiliaria di eseguire direttamente parte della fornitura in qualità di subappaltatore.	Si conferma. Verrà emesso errata corregge per modificare il disciplinare di gara.
J1	Minipale cingolate Da una verifica dei prodotti attualmente presenti sul mercato, la dotazione "griglia anteriore" non risulta essere prevista sulle minipale cingolate della categoria richiesta. Si chiede se siano sufficienti le griglie laterali.	Si conferma quanto indicato nelle condizioni tecniche.